
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8771 Anno 2019
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA
Data pubblicazione: 29/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 11765-2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA N 29, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALIA FERRARO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

Rilevato che :

1. Con ricorso notificato il 2/5/2017 G.T. ricorre per cassazione del decreto del Tribunale di Napoli con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di indennizzo ex art. 35-ter L. 354/1975, per trattamento detentivo inumano, perché non comparso innanzi al giudice che ne aveva disposto la comparizione personale.

2. La parte intimata ha notificato controricorso;

il ricorso è affidato a un motivo di violazione di legge (art. 117 cod. proc. civ.).

Considerato che :

1. Con il primo motivo ex articolo 360, 1 corr ma , n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente denuncia violazione dell'art. 117 cod. proc. civ. . 1.1.

Il motivo è fondato.

1.2. Nell' attuale ordinamento processuale la mancata comparizione della parte innanzi al giudice non è processualmente sanzionata, salvo in limitate ipotesi tassative.

Tale effetto deriva dal principio del giusto processo in base al quale l' assenza di una parte dal processo non comporta conseguenze processuali al di fuori delle decadenze processali previste dalla

legge. Né tantomeno tale evenienza è capace di operare un'inversione degli oneri probatori gravanti sulle parti, sicché per il convenuto è sempre possibile costituirsi tardivamente o in appello anche solo per contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009).

1.3. In pari modo, con riferimento al procedimento camerale, in tema di equa riparazione ai sensi della legge n.89 del 2001, questa Corte ha già stabilito che la mancata comparizione delle parti non può essere considerata, in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dell'art. 737 cod. proc. civ., una tacita rinuncia al ricorso e non consente, quindi, la declaratoria d'improcedibilità.

Una sanzione di tal tipo cagionerebbe, infatti, conseguenze ben più gravi di quelle previste per l'appellante nel procedimento di cognizione, in ordine al quale, ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod.proc.civ., l'improcedibilità viene dichiarata quando l'appellante ometta di comparire non solo alla prima udienza, ma pure a quella successiva fissata dal giudice (Sez. 1, Sentenza n. 16821 del 19/07/2010).

1.4. Sicché ben si comprende la ragione per cui l'art. 117 cod. proc. civ. prevede che il giudice possa trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte per rendere l'interrogatorio libero, trattandosi di un elemento aggiuntivo di valutazione di cui il giudice può valersi nel prudente apprezzamento di tutte le risultanze istruttorie.

In ogni caso, anche tale comportamento omissivo non può valere come prova piena, né tantomeno far conseguire l'improcedibilità della domanda, non essendo equivalente a una rinuncia alla domanda. E così ragionando, anche l'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 cod. proc. civ. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292, comma 1, cod. proc. civ. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina neanche violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 cod. proc. civ. nei confronti della parte rimasta contumace (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13876 del 09/11/2001).

1.5. Pertanto, alla luce di quanto sopra deve affermarsi che nel procedimento camerale la mancata comparizione della parte ricorrente innanzi al giudice che l'ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio delle parti non determina l'improcedibilità del ricorso.

2. Conclusivamente la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.